



# COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO (TE)

UFFICIO AFFARI GENERALI

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: [affarigenerali@comune.mosciano.te.it](mailto:affarigenerali@comune.mosciano.te.it) – Internet: [www.comune.mosciano.te.it](http://www.comune.mosciano.te.it)

Prot. n 5494

lì, 12-03-2021

## ORDINANZA N. 04 -2021

**OGGETTO:** Gestione emergenza epidemiologica da CODIV19 :

- **Chiusura** parco giochi di Via Passamonti ed interdizione solo uso giochi negli altri parchi cittadini: Baden-Powell, Rione San Carlo, ViaPertini/Colledoro, Via Fonte Alessio, Selva Piana, Ripoli, Quartiere Zona Peep;
- **Interdizione** ingresso nelle strutture: campetto di Via Patella/Via Anfiteatro, Antistadio di Via Togliatti, campetto di Via Che Guevara.

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che i dati della situazione italiana, relativamente ai contagi, continuano attualmente a destare preoccupazione ed alcuni parlano, ormai, di “terza ondata”, ma con l’aggravante per le c.d. “varianti”;

**VISTA** la normativa che, nel corso dell’anno 2020, al fine di contenere il diffondersi del contagio, si è susseguita in materia sia a livello nazionale (*DPCM, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute*) che a livello regionale (*Ordinanze Presidente Giunta Regionale*) e che qui abbiansi per integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta per economicità di spazio;

### VISTI:

- il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19;
- la [LEGGE n. 6](#) - 29/01/2021-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

-il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 -Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016) ([GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021](#)) ;

-le Ordinanza del Ministero della Salute *del 30 gennaio 2021 e del 14 febbraio 2021*;

- **le ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

- **N. 11 DEL 27 FEBBRAIO 2021**, dall' oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021";

- N. n. 12 del 03.03.2021 dall'oggetto:"Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 ai comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi"

-N. 13 del 05.03.2021- Pubblicata: 05 Marzo 2021 "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive" ( riguardante Comuni del pescarese e del chietino).

- ***il DPCM 2 marzo 2021***(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2021 – Supplemento ordinario n. 17); [Questo ultimo dpcm - che ha sostituito quello del 14 gennaio 2021 - trova applicazione **dal 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021**];

**VISTE** inoltre:

- la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute dell' 08/01/2021 avente ad oggetto" Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.";
- La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo";
- La circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021- recante "Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.";
- La circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320-11/02/2021-DGPRES-DGPRES-P recante all'oggetto : "Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e

PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all'articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd. zona rossa - ripartiti per comune “;

## FATTO PRESENTE:

**A)** che, data la recrudescenza del fenomeno epidemiologico in parola, il Presidente della G.R. Abruzzo con la predetta **ordinanza n. 11/27-2-2021**, ha deciso:

- al punto 3) del dispositivo, di impartire ordine “ alle AASSLL territorialmente competenti di sottoporre” diversi Comuni abruzzesi **e tra essi Mosciano Sant’Angelo**, “a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle di cui all’art. 2 DPCM 14-1-2021”;
- al punto 5) del detto dispositivo, che “ A DECORRERE DAL 01 MARZO E SINO A DIVERSO PROVVEDIMENTO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DI TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, STATALI E PARITARIE , SI SVOLGERANNO ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ A DISTANZA”;

**B)** che in base all’apposito **DPCM del 2 marzo 2021**, riguardo alla frequenza dei parchi si stabilisce quanto segue:

- all’ “art. 11(**Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti**)

1. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

2. (omissis)

3. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento (...) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.

- All’ art. 17 (Attività motoria e attività sportiva)

1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

**C)** che, quanto alle c.d. linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del citato DPCM 2 marzo 2021, in esse si prevede quanto segue, relativamente alle

## AREE GIOCHI PER BAMBINI:

*“Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.*

- *Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.*
- *Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.*
- *Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.*
- *Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.*
- *La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.*
- *Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.*
- *Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.”*

## **CONSIDERATO:**

- che le notizie che pervengono sia dagli organi di informazione (circa la situazione italiana ed abruzzese, in particolare) sia dalla Asl competente per territorio non sono affatto rassicuranti, in quanto non solo aumentano i contagi, ma addirittura si teme che il Covid 19, nella sua variante inglese, possa colpire in modo virulento anche i bambini, che finora erano rimasti immuni dal cennato virus;

-che, con nota del locale Comando di P.M. in data 1-3-2021 (prot. 4392) è stato rappresentata la seguente situazione: nel Campetto di Via Patella/Via Anfiteatro dei ragazzi si introducono al suo interno da un buco della recinzione, dato che il cancello è chiuso con lucchetto ed all’arrivo dei Vigili si dileguano nei campi circostanti;

-che con ulteriore nota del locale Comando di P.M. in data 10-3-2021 (prot. n. 5289) è stata rappresentata, invece, la necessità, data l’attuale situazione di emergenza pandemica di chiudere, oltre alla prefata struttura di Via Anfiteatro/Via Patella, anche quelle di Via Che Guevara e di Via Togliatti(antistadio) spesso utilizzate per gioco dai ragazzi, creando in alcuni casi assembramento;

## **CONSTATATO:**

-che riguardo al **Parco di Via Passamonti**, dove spesso i minori sostano per diverso tempo durante la giornata (i più grandicelli senza la presenza dei genitori!) innanzitutto è difficile per il Comune garantire la puntuale sanificazione degli stessi, come pure l’osservanza del necessario distanziamento sociale, il rispetto di tutte quelle prescrizioni ricordate nelle cennate “linee guida”,

anche per la carenza di personale necessario ad assolvere tutte quelle incombenze/precauzioni imposte dalle “linee guida” in parola;

-che il predetto parco giochi, oltre a non essere molto ampio (la vicinanza tra loro dei giochi ivi installati non può che favorire contatti ravvicinati tra bambini) è frequentato, come si diceva dianzi, anche da minori senza la presenza dei genitori e, quindi, anche installando opportuna cartellonistica è difficile contestare agli stessi l’inosservanza di tutti quegli accorgimenti che, invece, occorrerebbe porre in essere nel caso di specie;

**ATTESO** che, a scopo precauzionale e comunque fino a nuova disposizione (a meno che la presente non venga assorbita o superata, nel frattempo, da nuove norme di rango superiore, regionali o nazionali), si debba, **per il momento**:

A) **chiudere, il solo parco di via Passamonti**, mentre per quanto attiene **gli altri parchi cittadini**, dove pure sono installati giochi (**Baden-Powell, Rione San Carlo, Via Pertini/Colledoro, Via Fonte Alessio, Selva Piana, Ripoli e Quartiere zona Peep**), essendo detti parchi abbastanza grandi e capienti, gli stessi **restano aperti** per le attività consentite dall’ultimo DPCM governativo e previa l’osservanza scrupolosa delle misure cautelative quali, in primis, il distanziamento sociale, mentre per quanto attiene all’ingresso in essi di minori o, addirittura, di bambini in tenera età non si può che fare appello al senso di responsabilità dei rispettivi genitori, **ma con l’esplicita interdizione del solo uso dei giochi**;

B) **interdire completamente l’accesso**, come da relazioni del locale Comando Vigili, sopra richiamate, alle sotto elencate strutture, sempre al fine di evitare assembramenti tra ragazzi e, precisamente: **campetto di Via Patella/Via Anfiteatro, Antistadio di Via Togliatti, campetto di Via Che Guevara**;

**RICHIAMATO**, in via generale, il principio di massima cautela nei confronti della popolazione locale;

#### **VISTI:**

- l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112
- l’art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000

### **ORDINA**

- per le motivazioni espresse in premessa ed in considerazione dell’aggravarsi della situazione pandemica, con rischi reali anche per i bambini, a motivo delle c.d. “varianti” al Covid 19:

A) **la chiusura, dalla data odierna, del Parco giochi di Via Passamonti**, in ragione della ristrettezza di spazi liberi che potrebbero favorire assembramenti di bambini, **mentre gli altri parchi cittadini, elencati in narrativa, restano per il momento aperti** (per lo svolgimento

di tutte quelle attività permesse dall'ultimo DPCM governativo del 2 marzo 2021), **ma con l'interdizione del solo uso dei giochi ivi installati** e con viva raccomandazione al senso di massima responsabilità, soprattutto da parte di quei genitori che vi accedono con figli minori circa le precauzioni da adottare (evitare assembramenti, uso delle mascherine, ecc.) ;

B) **interdire completamente l'accesso**, come da relazioni del locale Comando Vigili, richiamate in narrativa, alle sotto elencate strutture, sempre al fine di evitare assembramenti tra ragazzi e, precisamente: **campetto di Via Patella/Via Anfiteatro, Antistadio di Via Togliatti, campetto di Via Che Guevara;**

#### DA' ATTO

- Che la presente disposizione avrà cogenza fino a nuova disposizione, a meno che la stessa non venga assorbita o superata, nel frattempo, da nuove norme di rango superiore, regionali o nazionali;

#### DISPONE

- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:
- al Sig. Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo – PEC [protocollo.prefte@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefte@pec.interno.it)
- al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila – PEC [presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)
- alla ASL Teramo – SIESP – PEC [siesp@pec.aslteramo.it](mailto:siesp@pec.aslteramo.it)
- al Responsabile dell'Area Tecnica- LL.PP. – **sede, perché dia incarico agli operai comunali di apporre le opportune indicazioni/ segnalazioni e/o recinzioni/transennamenti nei luoghi e/o sulle strutture ivi insistenti, magari di concerto anche col locale Comando di P.M.;**
- al Responsabile dell'Area Vigilanza – sede- **perchè dia disposizioni agli Agenti di P.M. affinché, oltre a far rispettare la presente ordinanza, sorvegliano con attenzione i parchi cittadini ( Baden-Powell, Rione San Carlo, ViaPertini/Colledoro, Via Fonte Alessio, Selva Piana, Ripoli e Quartiere zona 167), circa l'osservanza delle prescrizioni anticovid vigenti;**
- al Comando Stazione Carabinieri di Mosciano S.A [tte31101@pec.carabinieri.it](mailto:tte31101@pec.carabinieri.it)
- alla ASL - Servizio SIESP COVID - [siesp-covid@aslteramo.it](mailto:siesp-covid@aslteramo.it) .

#### FA PRESENTE CHE

Avverso il presente atto è possibile alternativamente il ricorso al Prefetto di Teramo entro 30 giorni, il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Dalla Residenza Municipale, li 12/03/2012**

**IL SINDACO**  
**f.to ( Giuliano GALIFFI )**